

Statuto dell'Associazione Anima Equina organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Articolo 1 Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "Anima Equina, organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

L'Associazione, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, farà uso, nella propria denominazione, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o dell'acronimo ONLUS.

L'associazione ha sede in San Giovanni D'Asso, Via Don Minzoni 7 presso Susanna Rinaldi. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Per il presente atto l'Associazione richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ed in generale il trattamento tributario previsto dal D. Lgs. 460/97.

Articolo 2 Carattere dell'associazione

L'associazione: persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse. Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 3 Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 Scopi dell'associazione

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale per la tutela, la salute ed il benessere di:

- equidi destinati a macellazione, a fine carriera, infortunati o non idonei alle discipline sportive
- equidi vecchi e malati dei quali i proprietari non possono o non vogliono più accudire
- equidi in gravi difficoltà a causa di maltrattamento o detenzione in cattive condizioni come previsto dal vigente codice penale come meglio disciplinato dalla legge 189/2004
- equidi ceduti poiché non possono essere più mantenuti dai proprietari

L'associazione nasce con l'obiettivo di aiutare e tutelare i cavalli in gravi difficoltà e di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito. Di ottenere cessioni gratuite degli equini dai proprietari, al fine di recuperarli a livello psicofisico e ricollocarli presso adottanti idonei. Di sistemarli in strutture proprie, di terzi a pagamento o di volontari, curarli o nutrirli fino a guarigione avvenuta. Di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento e di proporre qualsiasi forma di aiuto e assistenza con lo scopo di ottenere fondi e aiuti per garantire a tali cavalli, cure veterinarie, interventi di mascaia, fornire una alimentazione adeguata e ottenere consulenze di professionisti.

L'associazione inoltre, sostiene la pratica dell'ippoterapia come tecnica di intervento terapeutico volto a soggetti più deboli come minori e portatori di handicap. Gli equini salvati e recuperati potranno essere destinati, se ritenuti idonei, in fattorie didattiche e in strutture e scuole di equitazione riconosciute da associazioni sportive preposte per l'avvicinamento e l'avviamento all'equitazione.

L'associazione potrà svolgere attività culturali, educative e divulgative nel campo dell'equitazione naturale e dell'ippica. Organizzare campagne di sensibilizzazione, eventi on line, proposte costruttive sui diritti degli equidi, promozione sui benefici dell'ippoterapia.

Potrà svolgere attività editoriale con finalità educative: pubblicazione materiale didattico e istruttivo sull'ambiente, animali in generale e di equini in particolare, diffusione bollettino informativo tramite internet

sulle varie attività svolte dall'associazione, redarre manuali per istruire adottanti principianti al governo e al mantenimento degli equini.

Promuovere campagne per i diritti degli equidi che partecipano a rassegne popolari, e sportive.

Organizzare corsi di formazione con l'ausilio di professionisti per tutti i volontari destinati ai controlli post e pre affido degli equidi. I suddetti corsi avranno lo scopo di introdurre e preparare i partecipanti all'anatomia del cavallo, alla salute, all'alimentazione e ai metodi di ricovero secondo la legge vigente. Inoltre l'Associazione potrà organizzare in collaborazione con altre associazioni riconosciute nel settore, corsi di formazione e specializzazione a chiunque volesse parteciparvi, purchè socio di: grooming, barefoot, mascalca tradizionale, omeopatia, psicologia equina e problemi comportamentali, tecniche di doma tra cui Join-up.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/97, e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro:

- possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni che siano essi mobili che immobili
- fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche in genere fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto;
- avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato. Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti e agli associati potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Articolo 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini e/o enti pubblici o privati italiani e/o stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividano le finalità e i principi statutari dell'Associazione. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

Articolo 6

Ammissioni e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera. Il numero dei soci è illimitato e comunque mai sotto il minimo di Legge. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento Interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è stata accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto di proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Articolo 7

Categoria di soci

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- soci fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale
- soci ordinari: sono coloro ammessi dal Consiglio Direttivo come soci e che abbiano corrisposto la quota sociale annuale
- soci sostenitori: sono coloro che si impegnano a sostenere economicamente l'associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità
- soci onorari: coloro che abbiano particolari benemeritenze e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio e non sono soggetti al pagamento della quota associativa

La suddivisione degli aderenti alle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione, tutti hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione. In particolare tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Articolo 8 **Sanzioni disciplinari**

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi
- sospensione dell'esercizio dei diritti di socio
- espulsione

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa .

Il ricorso dovrà essere presentato, con motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

In caso di rigetto del ricorso il socio può chiedere di essere giudicato in Assemblea. La decisione dell'Assemblea è definitiva .

Articolo 9 **Doveri dei soci**

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto e coerente sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Articolo 9b **Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni scritte a mezzo raccomandata
- automaticamente per mancato versamento della quota annuale associativa dopo tre mesi dalla scadenza
- per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti
- per espulsione, con delibera del Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi
- per morte

Le dimissioni o le espulsioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.

Articolo 10 **Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 11 **Partecipazione all'assemblea**

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli aderenti all'Associazione.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede

straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo su richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo dei soci.

Articolo 12 **Convocazione all'assemblea**

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie deve fatta per lettera semplice, telefonica o via fax o posta telematica nonché per affissione nella Sede Sociale. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta da uno qualsiasi dei soci proponenti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, da qualsiasi socio.

Articolo 13 **Costituzione e deliberazioni dell'assemblea**

L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dell'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della Sede Sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 14 **Forma di votazione dell'assemblea**

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è disciplinata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Articolo 15 **Compiti dell'assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntive e preventive del consiglio direttivo
- eleggere i membri del consiglio direttivo e i revisori dei conti
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno

Articolo 16

Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea
- dare esecuzione alle delibere assembleari
- autorizzare o sciogliere, con una delibera, la costituzione di sedi locali di "AnimaEquina", le quali rappresentano l'associazione nel comune o territorio in cui operano e sono soggette alle norme ed ai regolamenti stabiliti dagli organi dell'associazione come da Statuto
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci
- redigere l'eventuale Regolamento Interno
- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa
- decidere sugli investimenti patrimoniali
- deliberare sull'ammissione dei soci
- decidere sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 4
- approvare i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci
- stabilire le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità
- nominare e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale
- conferire e revoca procedure

Articolo 17

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a nove membri, nominati dall'Assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica cinque anni salvo dimissioni e/o revoca. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo che ricoprono la qualifica di soci fondatori durano in carica fino a dimissioni e/o revoca.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere economo ed eventualmente altri incarichi ritenuti utili.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria

amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Articolo 18

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica, senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, fermo restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo meramente consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome o per conto dell'Associazione.

Articolo 19

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende il particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Articolo 20

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli Uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Articolo 21

Il Tesoriere Economico

Il Tesoriere Economico cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Articolo 22

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 23

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- versamenti volontari degli associati;
- contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere
- introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalla legge
- donazioni e lasciti
- contributi di imprese e privati
- corrispettivi di attività istituzionali, ad esse direttamente connesse ed accessorie
- rimborsi derivanti da convenzioni
- altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione del volontariato

Articolo 24

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 25

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 26

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti a favore dell'Associazione. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa morte.

Articolo 27

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci, con i relativi allegati, devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Articolo 29

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

In mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Articolo 30

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

San Giovanni d'Asso
01.12.2011